

DENTA

Edizione 1° maggio 2007

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Cenni generali in materia dell'assicurazione Denta

1 Oggetto dell'assicurazione e possibilità di assicurazione

- 1.1 L'assicurazione Denta è considerata come assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle Condizioni generali assicurazione (CGA) dell'Atupri Assicurazione della salute SA (nel prosieguo denominata Atupri) per le assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Denta eroga prestazioni per cure odontoiatriche, correzioni delle posizioni dei denti, malattie delle gengive e delle mascelle.
- 1.3 L'assicurazione Denta è offerta nei livelli assicurativi 1 e 2.
- 1.4 La stipulazione dell'assicurazione Denta è possibile soltanto unitamente all'assicurazione Mivita. Se l'assicurazione Mivita si estingue ai sensi dell'art. 15

delle CGA secondo la LCA, cessa automaticamente anche l'assicurazione Denta alla stessa data.

- 1.5 Nell'assicurazione Denta non è possibile escludere il rischio infortuni.

2 Assegnamento automatico

- 2.1 L'assicurazione Denta è assegnata alle seguenti fasce di età in conformità all'articolo 3 delle Condizioni complementari d'assicurazione (CCA) dell'assicurazione Mivita:
 - 0-12 femminile e maschile
 - 13-25 femminile e maschile
- 2.2 Al momento della stipulazione dell'assicurazione, Atupri è autorizzata ad escludere dalla copertura i danni preesistenti alla dentatura e alla mascella mediante esclusione della prestazione. Queste esclusioni della prestazione possono essere limitate o illimitate nel tempo.
- 2.3 Con il passaggio nella fase di vita 26-44, l'assicurazione Denta viene a mancare. Può essere mantenuta

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

su richiesta; la richiesta di manutenzione dell'assicurazione deve essere inoltrata entro 90 giorni dall'abolizione. In questo caso non viene eseguita una nuova verifica del rischio ed è abolito anche il tempo di carenza.

- 2.4 Nel caso di una proposta inoltrata dopo questo termine, un'ammissione nell'assicurazione Denta è soggetta alla normale procedura di proposta in conformità alle CGA LCA, articolo 10.

3 **Rischio infortunio**

I danni ai denti in seguito ad infortunio che non sono coperti dall'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie o da un altro assicuratore sociale, sono indennizzati ai sensi degli articoli 4.1 o 4.2.

II **Prestazioni Denta**

4 **Cure dentarie**

- 4.1 Atupri assume i seguenti costi per le cure dentarie:
Livello assicurativo 1:
60 per cento dei costi fino a un importo massimo di CHF 500.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.
Livello assicurativo 2:
60 per cento dei costi fino a un importo massimo di CHF 1'000.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.
- 4.2 Atupri assume i seguenti costi per le correzioni della posizione dei denti fino al 30° anno di età compiuto:
Livello assicurativo 1:
80 per cento dei costi fino ad un importo massimo di CHF 3'000.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.

Livello assicurativo 2:

80 per cento dei costi fino ad un importo massimo di CHF 5'000.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.

- 4.3 I lavori per corone e ponti non rientrano nel termine delle correzioni della posizione dei denti.
- 4.4 Se non esiste nessuna remunerazione obbligatoria conformemente all'Ordinanza sulle prestazioni (OPre), nel caso di malattie delle gengive o delle mascelle, Atupri assume il 90 per cento dei costi secondo tariffa riconosciuta. Esse designa le esecuzioni aventi diritto a prestazione.
- 4.5 Atupri eroga le prestazioni stabilite nei capoversi 1, 2 e 4 nel caso di cure da parte di dentisti con diploma federale o di dentisti equiparati a questi conformemente alle disposizioni cantonali, nel caso di cure da parte di igieniste dentarie nonché a lavori eseguiti da odontotecnici e da laboratori odontotecnici.
- 4.6 Per l'assunzione delle spese secondo i capoversi 1 e 2 per cure dentarie a cavallo degli anni, è fatto riferimento pro rata ai mesi della cura.
- 4.7 Le prestazioni dell'assicurazione Denta sono erogate anche per la cura o la fruizione all'estero, nella misura in cui queste non superano quelle in Svizzera. L'elenco dei fornitori delle prestazioni ai sensi del capoverso 5 vige in analogia.
- 5 **Limitazione delle prestazioni**
I contributi della cura dentaria scolastica o giovanile sono detratte dalle prestazioni in conformità agli articoli 4.1 e 4.2.